DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1977

relativa all'autorizzazione di aiuti concessi dal Regno Unito nel 1976/1977 per l'industria carboniera

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/622/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

previa consultazione del Consiglio,

considerando che conformemente all'articolo 2 della decisione, il governo britannico ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare nel corso del 1976/1977 direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera [2]; che conformemente a tale decisione possono essere autorizzati gli aiuti seguenti :

	milioni di £
— per l'adattamento e la stabilità del personale :	2,4,
— aiuti per la costituzione di scorte :	11,1 ;

considerando che detti aiuti rispondono ai criteri sanciti dalla decisione ai fini dell'ammissibilità di tali misure statali di sostegno ;

considerando che con l'aiuto per l'adeguamento e la stabilità del personale il governo britannico fornisce un contributo destinato a coprire parzialmente i costi sostenuti dal National Coal Board (NCB) nel 1976/1977 a seguito di raggruppamenti del personale nel quadro di misure di razionalizzazione ; che per assicurare la stabilità di personale qualificato i minatori interessati da dette misure di ristrutturazione devono ottenere dal NCB il rimborso delle spese ad esse connesse ; che si tratta nella fattispecie di costi di trasferimento, di reinserimento e di viaggio nonché del rimborso di perdite salariali provvisorie ;

considerando che nel 1976/1977, il governo britannico assume a suo carico una parte di questi costi per un valore di 2 400 000 £ ;

considerando che le finalità e l'entità dell'aiuto sono conformi alle disposizioni dell'articolo 8 della decisione ;

considerando che per quanto riguarda l'aiuto per la copertura dei costi per la costituzione di scorte di carbone e di coke (11 100 000 £), bisogna muovere dalla considerazione che le scorte complessive presso i produttori e quelle complementari presso i consumatori, finanziate direttamente o indirettamente dai produttori, ammontano a circa 17 000 000 di tonnellate ; che per una produzione mensile di 10 500 000 tonnellate circa, le scorte suscettibili di essere oggetto di aiuto secondo l'articolo 9, paragrafo 2, ammontano a 6 500 000 tonnellate ; che l'importo dell'aiuto per tonnellata è pertanto di 1,7 £ ; che i costi effettivi per il mantenimento delle scorte (ammortamenti e interessi compresi) sono nettamente superiori all'importo dell'aiuto ;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto sono compatibili con l'articolo 9 della decisione ;

considerando che in sede di esame sulla compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, va tenuto conto anche di tutti gli altri interventi finanziari a favore della produzione corrente nel 1976 ;

considerando che nell'esercizio finanziario 1976/1977 l'importo dell'aiuto britannico a favore della produzione corrente sarà di 26 000 000 di UCE (= 0,21 UCE/t) ; che gli aiuti concessi all'industria carboniera britannica sono i più bassi rispetto a quelli di cui fruiscono gli altri paesi della Comunità produttori di carbone ;

considerando che l'esame della compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune non richiede indicazioni o analisi particolareggiate :

— nel 1976 non si sono verificate difficoltà di approvvigionamento sul mercato britannico ;

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.
(2) L'esercizio 1976/1977 comprende il periodo dall'inizio dell'aprile 1976 fino alla fine del marzo 1977.

— nel 1976 i costi di produzione sono diminuiti e la produzione si è stabilizzata grazie ai progressi in materia di razionalizzazione e ai nuovi progetti di investimenti ;
— gli aiuti britannici non hanno provocato nel 1976 perturbazioni della concorrenza nel mercato comune ;

considerando che gli aiuti previsti per l'esercizio 1976/1977 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera britannica sono pertanto compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che tale valutazione resta valida anche tenendo conto degli aiuti versati all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA ;

considerando che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 della decisione ; che essa deve pertanto essere informata dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato a stanziare per l'esercizio 1976/1977 a favore dell'industria carboniera aiuti per un importo complessivo di 13 500 000 £.

L'importo di 13 500 000 £ previsto per l'esercizio 1976/1977 comprende i seguenti aiuti :

1. contributo per la copertura dei costi sopportati del National Coal Board (NCB) per la ristrutturazione del personale nel quadro di misure di razionalizzazione della produzione fino ad un importo massimo di 2 400 000 £ ;

2. concessione di un aiuto per la copertura dei costi per la costituzione di scorte di carbone e di coke fino ad un importo massimo di 11 100 000 £.

Articolo 2

Il governo britannico comunica alla Commissione entro il 30 novembre 1977 i dati relativi agli aiuti concessi sulla base della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1977.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione